

Rg 4919/2017

Tribunale Ordinario di Pisa

Il giudice designato Marco Viani,

visto il ricorso monitorio presentato da _____ c.f.

visti i documenti allegati,

ritenuta la propria competenza,

ritenuta la sussistenza di idonea prova scritta,

visti gli artt. 633 sgg. c.p.c.,

visto l'art. 614 bis c.p.c., e ritenuto lo stesso applicabile anche ai provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza di condanna ma idonei alla esecutività,

tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, e ritenuto equo determinare l'ammontare della somma di cui all'art. 614 bis c.p.c. in € 50,00 al giorno, a decorrere – come da richiesta – dall'esecutività del decreto;

ingiunge

a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. c.f. 00884060526 in persona del legale rappresentante pro tempore di consegnare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto, i seguenti documenti, in relazione ai rapporti indicati in ricorso: copia del contratto quadro; copia del modulo relativo alla classificazione rischi; copia documento informativo titolo; copia documento sintetico sulla politica seguita per gestire i conflitti di interessi; ordine di acquisto titolo; copia del fissato bollato o note informative; copia dell'informativa circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata; copia dell'estratto conto titoli al 9.11.2010; copia del quarto trimestre dell'estratto del conto corrente n. _____;

Ingiunge alla stessa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore di rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento monitorio che liquida in € 286,00 per esborsi, € 1305,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrenze;

con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto può essere fatta opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata;

fissa inoltre, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a decorrere da quello successivo all'eventuale futura declaratoria di esecutività del presente decreto, la somma di € 50,00 che l'ingiunta dovrà versare al ricorrente.

Pisa, 03/12/2017

Il giudice designato

Marco Viani

